*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

**Anno 129° — Numero 205**

# GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Giovedì, 1° settembre 1988** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

*La* **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

## AVVERTENZA

**A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia, sono pubblicati nella serie speciale CONCORSI *ed* ESAMI che esce il martedì e il venerdì ed è posta in vendita nelle edicole.**

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 agosto 1988, n. 380.

**Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327** . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

LEGGE 25 agosto 1988, n. 381.

**Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima** . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

### DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero dei trasporti**

DECRETO 10 marzo 1988.

**Modificazione al decreto ministeriale 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.** Pag. 6

**Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato**

DECRETO 4 agosto 1988.

**Autorizzazione alla Intesa vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza** . . . . . . . . . . . . . Pag. 14

### CIRCOLARI

**Ministero del commercio con l'estero**

CIRCOLARE 12 agosto 1988, n. 40/88.

**Importazioni di banane fresche da taluni Paesi terzi, immesse in libera pratica negli altri Stati CEE. Regolamentazione per il periodo settembre 1988-giugno 1989** . . . . . . . . . . Pag. 18

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

**Ministero degli affari esteri:**

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Peterborough (Gran Bretagna) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 21

Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Jersey (Gran Bretagna). Pag. 21

**Ministero di grazia e giustizia:** Sostituzione di due componenti la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili. Pag. 21

**Regione Valle d'Aosta:** Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Morgex . . . . Pag. 21

## RETTIFICHE

*ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alle note al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».** (Decreto pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986) . . . . . . . . . . . . Pag. 22

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 81

### MINISTERO DELLA SANITÀ

**Elenco n. 263 delle revoche, in seguito a rinuncia, di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte nel semestre giugno-dicembre 1987.**

**Elenco n. 264 delle revoche di registrazione di specialità medicinali nazionali ed estere, disposte d'ufficio nel semestre giugno-dicembre 1987.**

**Revoche delle registrazioni di specialità medicinali, disposte con decreti ministeriali del 31 marzo 1988, numeri 7657 e 7658.**

**Da 88A2372 a 88A2374**

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

LEGGE 23 agosto 1988, n. 380.

**Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 172 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente:

«Art. 172-*bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco)*. — Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo articolo 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.

L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.

Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.

L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*
VASSALLI, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo della nota qui pubblicata è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura della disposizione di legge alla quale è operato il rinvio e della quale restano invariati il valore e l'efficacia.

*Nota all'art. 1:*

Si trascrive il testo dell'art. 327 del codice della navigazione:

«Art. 327 *(Arruolamento per nave determinata o per più navi dello stesso armatore)*. — Il contratto di arruolamento ha per oggetto la prestazione di servizio su nave determinata.

Tuttavia l'arruolato può, con patto espresso contenuto nel contratto di arruolamento, obbligarsi a prestare servizio su una nave non determinata fra quelle appartenenti all'armatore o su più di esse successivamente».

---

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 2274):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) il 1° febbraio 1988.

Assegnato alla XI commissione (Lavoro), in sede legislativa, il 27 aprile 1988, con pareri delle commissioni II e IX.

Esaminato dalla XI commissione e approvato il 1° giugno 1988.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1085):

Assegnato alla 11ª commissione (Lavoro), in sede deliberante, il 14 giugno 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª e 8ª.

Esaminato dalla 11ª commissione e approvato il 3 agosto 1988.

**88G0446**

---

LEGGE 25 agosto 1988, n. 381.

**Modificazioni alla legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente disciplina della pesca marittima.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. All'articolo 1 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto il seguente comma:

«Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei».

Art. 2.

1. La commissione consultiva centrale per la pesca marittima di cui alla legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, è integrata da due rappresentanti del Ministero dell'ambiente.

Art. 3.

1. All'articolo 3 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«Il Ministero della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, può formulare proposte alle regioni e alle camere di commercio, nell'ambito dell'attività di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali».

Art. 4.

1. La lettera *d)* dell'articolo 14 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è soppressa.

Art. 5.

1. L'articolo 15 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 15 *(Tutela delle risorse biologiche e dell'attività di pesca)*. — *1.* Al fine di tutelare le risorse biologiche delle acque marine ed assicurare il disciplinato esercizio della pesca, è fatto divieto di:

*a)* pescare in zone e tempi vietati dai regolamenti, decreti, ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa e detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca, nonché pescare quantità superiori a quelle autorizzate, per ciascuna specie, da regolamenti, decreti ed ordini legittimamente emanati dall'autorità amministrativa;

*b)* pescare con navi o galleggianti, attrezzi o strumenti, vietati dai regolamenti o non espressamente permessi, o collocare apparecchi fissi o mobili ai fini di pesca senza o in difformità della necessaria autorizzazione, nonché detenere, trasportare e commerciare il prodotto di tale pesca;

*c)* pescare, detenere, trasportare e commerciare il novellame di qualunque specie vivente marina oppure le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, senza la preventiva autorizzazione del Ministero della marina mercantile;

*d)* danneggiare le risorse biologiche delle acque marine con l'uso di materie esplodenti, dell'energia elettrica o di sostanze tossiche atte ad intorpidire, stordire o uccidere i pesci e gli altri organismi acquatici, nonché raccogliere, trasportare o mettere in commercio pesci ed altri organismi acquatici così intorpiditi, storditi o uccisi;

*e)* sottrarre od esportare, senza il consenso dell'avente diritto, gli organismi acquatici oggetto della altrui attività di pesca, esercitata mediante attrezzi o strumenti fissi o mobili, sia quando il fatto si commetta con azione diretta su tali attrezzi o strumenti, sia esercitando la pesca con violazione delle distanze di rispetto stabilite dai regolamenti; nonché sottrarre od asportare, senza l'anzidetto consenso, gli organismi acquatici che si trovano in spazi acquei sottratti al libero uso e riservati agli stabilimenti di pesca e, comunque, detenere, trasportare e fare commercio dei detti organismi, senza il consenso dell'avente diritto;

*f)* pescare in acque sottoposte alla sovranità di altri Stati, salvo che nelle zone, nei tempi e nei modi previsti dagli accordi internazionali, ovvero sulla base delle autorizzazioni rilasciate dagli Stati interessati.

*2.* Gli anzidetti divieti non riguardano la pesca scientifica e le altre attività espressamente autorizzate».

Art. 6.

1. L'articolo 24 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 24 *(Pene per le contravvenzioni)*. — *1.* Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera *c)*, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da un mese ad un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni.

*2.* Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera *d)* e lettera *f)*, è punito, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni.

*3.* Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 15, lettera *e)*, ovvero sfrutti un banco di corallo soggetto a diritto esclusivo di sfruttamento, previsto dall'articolo 16, senza il consenso del titolare del diritto, è punito a querela della persona offesa, con l'arresto da un mese a un anno o con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni».

Art. 7.

1. L'articolo 25 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 25 *(Pene accessorie)*. — *1.* La condanna per le contravvenzioni previste e punite dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti pene accessorie:

*a)* la confisca del pescato, salvo che esso sia richiesto dagli aventi diritto nell'ipotesi prevista dalla lettera *e)* dell'articolo 15;

*b)* la confisca degli attrezzi, degli strumenti e degli apparecchi usati in contrasto con le norme stabilite dalla presente legge;

*c)* l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati;

*d)* la sospensione della validità del permesso di pesca per un periodo non superiore ad un mese, aumentabile fino a sei mesi in caso di recidiva. La sospensione del permesso inibisce l'uso per la pesca della nave o del galleggiante e dei relativi arredi od attrezzi con i quali è stato commesso il reato. Qualora la recidiva ricorra mediante l'uso di nave o galleggiante diverso da quello con il quale fu commesso il precedente reato la sospensione si applica in egual misura ad entrambi.

*2.* Qualora il pescato sia stato sequestrato l'interessato può ottenerne la restituzione previo deposito di una somma di denaro di importo equivalente al suo valore commerciale.

*3.* Il tal caso oggetto della confisca è la somma depositata.

*4.* Quando sia possibile ed utile per l'ulteriore corso del procedimento si effettua, prima della restituzione, il prelievo di campioni del pescato o la sua fotografia».

Art. 8.

1. L'articolo 26 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 26 *(Sanzioni amministrative)*. — *1.* Chiunque contravvenga ai divieti posti dal precedente articolo 15, lettere *a)* e *b)*, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.

*2.* È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque eserciti la pesca marittima senza la preventiva iscrizione nel registro dei pescatori marittimi.

*3.* È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni chi viola le norme del regolamento per l'esercizio della pesca sportiva e subacquea.

*4.* È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire cinquecentomila a lire tre milioni chiunque ceda un fucile subacqueo o altro attrezzo simile a persona minore degli anni sedici; alla stessa sanzione soggiace chi affida un fucile subacqueo o altro attrezzo similare a persona minore degli anni sedici, qualora questa ne faccia uso.

*5.* È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila a lire unmilioneduecentomila, salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque non consente o impedisce l'ispezione da parte degli addetti alla vigilanza sulla pesca, prevista dal precedente articolo 23».

Art. 9.

1. L'articolo 27 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è sostituito dal seguente:

«Art. 27 *(Sanzioni amministrative accessorie)*. — *1.* Alle violazioni dell'articolo 15, lettere *a)* e *b)*, sono applicate le seguenti sanzioni amministrative accessorie:

*a)* la confisca del pescato;

*b)* la confisca degli strumenti, degli attrezzi e degli apparecchi di pesca usati, in contrasto con le norme della presente legge, escluse le navi;

*c)* l'obbligo di rimettere in pristino, entro un termine prestabilito, le zone in cui sono stati costruiti opere o impianti non autorizzati».

Art. 10.

1. L'articolo 28 della legge 14 luglio 1965, n. 963, è abrogato.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 agosto 1988

COSSIGA

DE MITA, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PRANDINI, *Ministro della marina mercantile*

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

*Note all'art. 1:*

— Il testo dell'art. 1 della legge n. 963/1965, come modificato dalla legge pubblicata, è il seguente:

«Art. 1 *(Oggetto e sfera di applicazione della legge)*. — Le disposizioni della presente legge concernono la pesca esercitata nelle acque rientranti nelle attribuzioni conferite dalle leggi vigenti al Ministero della marina mercantile e, limitatamente ai cittadini italiani, nel mare libero.

È considerata pesca marittima ogni attività diretta a catturare esemplari di specie il cui ambiente abituale o naturale di vita siano le acque sopraindicate, indipendentemente dai mezzi adoperati e dal fine perseguito.

*Ai fini della gestione razionale delle risorse biologiche del mare, il Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, sentito il Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare di cui all'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 41, può suddividere le aree di pesca in distretti omogenei».*

— Si trascrive il testo dell'art. 3 della legge n. 41/1982 (Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima):

«Art. 3 *(Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare)*. — Per l'elaborazione e l'aggiornamento del piano di cui al precedente art. 1 la commissione consultiva centrale per la pesca marittima, istituita dalla legge 14 luglio 1965, n. 963, si costituisce in "Comitato nazionale per la conservazione e la gestione delle risorse biologiche del mare"; a tal fine la commissione è integrata da:

*a)* un rappresentante del Ministero per la ricerca scientifica e tecnologica;

*b)* un rappresentante per ciascuna delle regioni Sicilia, Sardegna e Friuli-Venezia Giulia;

*c)* cinque rappresentanti delle altre regioni designati dalla commissione interregionale di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281;

*d)* un rappresentante delle industrie conserviere;

*e)* un rappresentante designato dal Comitato per il coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima previsto dal successivo articolo 6.

Il presidente del comitato può invitare alle riunioni rappresentanti di associazioni e di organizzazioni interessate alla materia.

Il comitato può operare anche per gruppi di lavoro. Le funzioni di segreteria del comitato e dei relativi gruppi di lavoro sono affidate al segretario della commissione consultiva centrale per la pesca marittima, coadiuvato da due impiegati di livello inferiore al VII.

Il regolamento interno del comitato è approvato entro 3 mesi dalla entrata in vigore della presente legge con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta dello stesso comitato».

*Nota all'art. 3:*

Il testo dell'art. 3 della legge n. 963/1965, come modificato dalla legge qui pubblicata, è il seguente:

«Art. 3 *(Addestramento professionale ed insegnamento di discipline applicate alla pesca)*. — Il Ministero della marina mercantile è chiamato a dare il suo parere sulla compilazione e sull'attuazione dei programmi di materie attinenti a discipline applicate alla pesca, svolti in scuole od in corsi comunque istituiti.

Il Ministero della pubblica istruzione, d'intesa con il Ministero della marina mercantile, curerà che nei programmi di insegnamento delle scuole dell'ordine medio siano inserite nozioni di biologia marina applicata alla pesca. Curerà altresì che nei programmi di insegnamento degli Istituti nautici, o scuole equiparate, siano inscritti lo studio della biologia marina e della tecnologia della pesca marittima, nonché nozioni di economia e diritto della pesca.

Il Ministero della marina mercantile promuove l'istituzione presso le università e gli istituti di istruzione superiore di insegnamenti di discipline applicate alla pesca.

*Il Ministero della marina mercantile, sentito l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima, può formulare proposte alle Regioni e alle Camere di commercio, nell'ambito della attività di formazione professionale svolta da tali enti, circa la realizzazione di corsi di aggiornamento per i pescatori riguardanti le nuove tecniche di pesca, la maricoltura e la problematica della tutela delle risorse biologiche e ambientali».*

---

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 775):

Presentato dal Ministro della marina mercantile (PRANDINI) il 18 gennaio 1988.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 16 marzo 1988, con pareri delle commissioni 1ª, 2ª, 3ª, 5ª e 13ª.

Esaminato dalla 8ª commissione il 12, 18 maggio 1988; 1, 15, 29 giugno 1988 e approvato il 30 giugno 1988.

*Camera dei deputati* (atto n. 2983):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 13 luglio 1988, con pareri delle commissioni I, II, VIII e XI.

Esaminato dalla IX commissione il 20, 21, 27 luglio 1988 e approvato, con modificazioni, il 28 luglio 1988.

*Senato della Repubblica* (atto n. 775-*B*):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 29 luglio 1988.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 4 agosto 1988.

**88G0447**

# DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEI TRASPORTI

DECRETO 10 marzo 1988.

**Modificazione al decreto ministeriale 27 dicembre 1971 recante norme di attuazione della legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione dell'uso delle aree di atterraggio.**

IL MINISTRO DEI TRASPORTI
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DELLE FINANZE, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA

Visto il codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327;

Vista la legge 30 gennaio 1963, n. 141, recante la modifica della denominazione del Ministero dei trasporti in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e la istituzione dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile presso il suddetto Ministero;

Vista la legge 31 ottobre 1967, n. 1085, recante norme sull'ordinamento del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 518, concernente la liberalizzazione delle aree di atterraggio;

Considerata la necessità di modificare il decreto ministeriale 27 dicembre 1971 «Norme di attuazione alla legge 2 aprile 1968, n. 518» (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 164 del 28 giugno 1972), al fine di tenere conto dell'evoluzione tecnologica degli aeromobili e degli sviluppi verificatisi nel settore dal 1971 ad oggi, nonché delle sopravvenute necessità degli operatori e degli utenti;

Decreta:

*Definizioni*

Art. 1.

Per «aviosuperficie» si intende un'area idonea alla partenza e all'approdo di aeromobili, che non appartenga al demanio aeronautico di cui all'art. 692 del codice della navigazione e su cui non insista un aeroporto privato di cui all'art. 704 del codice della navigazione.

Per «elisuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo degli elicotteri.

Per «idrosuperficie» si intende un'aviosuperficie destinata all'uso esclusivo di idrovolanti o elicotteri muniti di galleggianti.

*Classificazioni*

Art. 2.

In relazione al loro andamento plano-altimetrico le aviosuperfici si distinguono in «aviosuperfici non in pendenza» (ANP) e «aviosuperfici in pendenza» (AP), a seconda che la pendenza ottenuta dividendo la differenza tra l'elevazione massima e quella minima lungo l'asse dell'aviosuperficie per la lunghezza di questa non ecceda il due per cento o superi tale valore.

Art. 3.

In relazione alla segnaletica le aviosuperfici si distinguono in «aviosuperfici munite di segnaletica» (S), e «aviosuperfici non munite di segnaletica» (NS), a seconda che siano o meno munite di segnaletica orizzontale e verticale, indicante al pilota l'ubicazione e le dimensioni dell'aviosuperficie, gli ostacoli che possono condizionare le operazioni di volo e le manovre in superficie, la direzione di avvicinamento preferenziale, la direzione e l'intensità del vento in superficie e, per quanto concerne le idrosuperfici, anche la direzione e l'intensità della corrente.

*Applicabilità*

Art. 4.

Le disposizioni del presente decreto si applicano a tutte le aviosuperfici come definite all'art. 1, con la eccezione delle aree ubicate su piattaforme o su natanti.

*Requisiti*

Art. 5.

Le aviosuperfici devono avere i seguenti requisiti:

*a)* le dimensioni devono essere idonee all'effettuazione della corsa di approdo e della corsa di decollo. Per uso elicotteri la dimensione minima dell'area di approdo e

decollo deve essere una volta e mezzo la distanza compresa fra i punti estremi dell'elicottero con i rotori in moto;

*b)* l'andamento plano-altimetrico e la resistenza del fondo devono essere idonei alla effettuazione delle operazioni di approdo, di decollo e delle manovre in superficie;

*c)* deve esistere sufficiente spazio circostante libero da ostacoli ai fini dell'effettuazione, in condizioni di sicurezza, delle manovre di decollo e di approdo;

*d)* gli ostacoli eventualmente presenti lungo le traiettorie di decollo e approdo devono essere tali da poter essere superati con i margini previsti dalle norme generali, sia in fase di approdo che di decollo;

*e)* per le operazioni notturne con elicotteri la segnaletica luminosa deve essere quella indicata in allegato 1. In aree geografiche di particolare difficoltà per l'avvicinamento ed in zone urbane, deve essere installato un sistema di guida visiva di planata.

Qualora l'aviosuperficie ad uso elicotteri sia ubicata su edifici o manufatti «elisuperficie in terrazza», essa deve possedere, oltre a quelli sopraindicati, i seguenti requisiti:

*f)* deve essere un'aviosuperficie non in pendenza, avente, comunque, un'inclinazione del piano non inferiore all'1% al fine di evitare l'accumulo di acqua;

*g)* ciascun punto della superficie della terrazza e delle strutture di sostegno deve resistere al carico massimo statico e dinamico dell'elicottero più pesante destinato ad operare, anche in caso di «atterraggio violento»;

*h)* deve essere prevista una protezione perimetrale di sicurezza che non deve, comunque, costituire ostacolo;

*i)* deve avere soluzioni tecniche idonee ad evitare il propagarsi di incendi ed un sistema di evacuazione e/o raccolta del carburante eventualmente fuoriuscito dall'elicottero;

*l)* la segnaletica diurna e/o notturna deve essere quella indicata in allegato 1

Per le aviosuperfici munite di segnaletica esistenti alla data del presente decreto, per le quali è prevista specifica autorizzazione e le cui dimensioni sono inferiori a quelle indicate al punto *a)*, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, si riserva di emettere la relativa autorizzazione, previa verifica tecnico-operativa atta ad accertare l'esistenza di un equivalente livello globale di sicurezza.

*Gestione ed uso delle aviosuperfici*

Art. 6.

L'aviosuperficie munita di segnaletica è gestita da persone fisiche o giuridiche le quali sono responsabili della rispondenza dell'aviosuperficie ai requisiti fissati, della sua agibilità in condizioni di sicurezza, dell'efficienza delle attrezzature tecniche e operative installate. Il gestore è tenuto a fornire agli utenti tutte le informazioni necessarie per la buona esecuzione dell'attività.

La gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica è subordinata all'assenso del proprietario dell'area su cui l'aviosuperficie è ubicata; se l'area è appartenente allo Stato o a enti pubblici, la sua gestione è subordinata al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

Se l'aviosuperficie munita di segnaletica è ubicata in terrazza, la sua gestione è inoltre subordinata alla verifica tecnico-operativa del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

L'uso di un'aviosuperficie munita di segnaletica è subordinato all'assenso del gestore.

Art. 7.

Almeno quaranta giorni prima dell'inizio della gestione di un'aviosuperficie munita di segnaletica il gestore deve far pervenire, in duplice copia, alla direzione di circoscrizione aeroportuale competente per territorio, i seguenti documenti ed informazioni:

*a)* generalità della persona fisica o dei legali rappresentanti della persona giuridica che intende gestire l'aviosuperificie;

*b)* assenso del proprietario dell'area ovvero nulla osta o atto di concessione dell'autorità amministrativa;

*c)* nulla osta rilasciato dal questore alla persona fisica o ai legali rappresentanti della persona giuridica che intende gestire l'aviosuperficie;

*d)* dichiarazione del gestore di avere ottemperato alla normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente;

*e)* tipo di attività aerea che verrà svolta sull'aviosuperficie;

*f)* coordinate geografiche (riferite a Greenwich) dell'aviosuperficie o della località nota più vicina e due carte della zona a scala 1/2.000 catastale e 1/25.000 a curve di livello nelle quali sia evidenziata l'ubicazione dell'aviosuperficie;

*g)* caratteristiche dell'aviosuperficie (altitudine, dimensioni, profilo altimetrico dell'asse con rilievi effettuati ogni 60 metri, natura e resistenza del fondo dell'area di manovra, segnaletica installata);

*h)* impianti aggiuntivi (equipaggiamento antincendio, attrezzature operative, tecniche e logistiche per l'assistenza in superficie e in volo);

*i)* giorno previsto di inizio della gestione dell'aviosuperficie;

*l)* dichiarazione del gestore da cui risulti la piena disponibilità dell'area prescelta per l'uso come aviosuperficie.

Per la gestione di un'elisuperficie in terrazza il gestore deve inoltre:

*m)* dichiarare il possesso delle autorizzazioni previste dalle vigenti norme in materia di edificabilità, tenuto conto di quanto previsto al precedente art. 5;

*n)* dichiarare che l'elisuperficie è conforme alle specifiche disposizioni, in ordine al servizio antincendi, emanate dal Ministero dell'interno.

È fatta salva la facoltà del comando provinciale dei vigili del fuoco, competente per territorio, di effettuare visite di sopralluogo per verificare la conformità del servizio antincendi alla normativa emanata dal Ministero dell'interno.

La direzione di circoscrizione aeroportuale, dopo aver acquisito la documentazione di cui sopra, ne trasmette una copia al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

L'avvenuto inizio della gestione e qualsiasi aggiunta o variante alle suddette informazioni devono essere comunicate dal gestore, tramite la competente direzione di circoscrizione aeroportuale, al Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Le informazioni di cui ai commi precedenti sono trasmesse dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, al Ministero della Difesa - Stato maggiore dell'Aeronautica, stato maggiore dello Esercito, stato maggiore della Marina, e al Ministero delle finanze - Comando generale Guardia di finanza, nonché alla regione competente per territorio.

Art. 8.

L'uso di un'aviosuperficie non munita di segnaletica ubicata su un'area di proprietà privata è subordinato all'assenso del proprietario dell'area; se ubicata su un'area di proprietà dello Stato o di enti pubblici, l'uso è subordinato al nulla osta o alla concessione d'uso da parte della competente autorità amministrativa.

Il pilota resta responsabile del rispetto della normativa vigente in materia di uso del territorio e di tutela dell'ambiente.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano nei casi di trasporto sanitario d'urgenza, operazioni di salvataggio, evacuazione, soccorso.

Art. 9.

La scelta, la gestione e l'uso di un'aviosuperficie sono subordinati al rispetto delle zone proibite, pericolose e regolamentate indicate nelle apposite pubblicazioni aeronautiche nazionali e sono comunque soggetti alle restrizioni permanenti o temporanee stabilite dalle competenti autorità civili o militari.

Art. 10.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, può in qualsiasi momento limitare, sospendere o far cessare, con provvedimento motivato, la gestione e/o l'uso di un'aviosuperficie.

Le informazioni relative alla limitazione, alla sospensione ed alla cessazione della gestione di aviosuperfici munite di segnaletica sono trasmesse dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, al Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, al Ministero della difesa - Stato maggiore dell'Aeronautica, stato maggiore dell'Esercito, stato maggiore della Marina, al Ministero delle finanze - Comando generale Guardia di finanza, ed alla regione competente per territorio.

*Norme operative per aviosuperfici*

Art. 11.

Le operazioni di volo sulle aviosuperfici sono consentite ai piloti in possesso dei requisiti di cui agli articoli 17 e seguenti.

Il pilota svolge le operazioni di volo sulle aviosuperfici sotto la propria responsabilità ed è tenuto, nello svolgimento delle operazioni suddette, a conformarsi alle norme e alle procedure di volo contenute nelle apposite pubblicazioni nazionali e alle eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dalle competenti autorità.

L'impiego di un aeromobile su di un'aviosuperficie deve avvenire in conformità alle prestazioni tecniche ed operative risultanti dalla documentazione d'impiego e/o di certificazione, tenuto conto delle caratteristiche dell'aviosuperficie, dello stato del fondo, della situazione orografica circostante, delle condizioni meteorologiche, nonché secondo le eventuali limitazioni e prescrizioni dettate dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

L'uso di aviosuperfici situate in aree urbane è consentito solo se sono disponibili aree di atterraggio d'emergenza lungo le traiettorie di decollo e avvicinamento; tale limitazione non è richiesta per elicotteri plurimotore le cui prestazioni possono garantire, in caso di avaria al motore, la prosecuzione del volo in sicurezza.

L'attività aerea sulle aviosuperfici deve essere effettuata a contatto visivo con il suolo, nelle ore diurne e in condizioni meteorologiche non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista.

Qualora l'attività aerea avvenga in montagna o comunque in zona ove non è possibile il contatto radio bilaterale con l'ente ATS competente, il pilota deve sintonizzare la radio di bordo sulla frequenza di 130.0 MHz ed effettuare periodiche chiamate all'aria, allo scopo di evitare conflitti di traffico.

L'attività aerea notturna è consentita soltanto agli elicotteri, sulle elisuperfici munite di segnaletica, secondo le norme di cui al RAC1-16-1 dell'A.I.P.

Su una determinata aviosuperficie può essere imposta l'adozione di particolari procedure operative, in relazione al traffico aereo che si svolge sull'aviosuperficie stessa ed alla particolarità della situazione geografica circostante.

Nel caso di impiego elicotteri, lo sbarco e l'imbarco di persone deve avvenire con il carrello poggiato stabilmente a terra ed il rotore o i rotori completamente fermi. Il rotore o i rotori possono essere in movimento, con il passo delle pale del rotore al minimo, qualora, durante le fasi di imbarco e sbarco, sia presente personale addetto all'assistenza dei passeggeri.

Art. 12.

Prima di iniziare un volo di trasferimento su di un'aviosuperficie il pilota responsabile del volo deve far pervenire con i mezzi disponibili alla competente direzione di circoscrizione aeroportuale, ai competenti enti ATS ed all'autorità di pubblica sicurezza avente giurisdizione sulla località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata, le seguenti informazioni:

*a)* aerodromo o aviosuperficie di partenza;

*b)* coordinate geografiche (riferite a Greenwich) dell'aviosuperficie di destinazione ovvero, se ciò non è possibile, località nella quale l'aviosuperficie di destinazione è ubicata;

*c)* tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;

*d)* ora prevista di decollo;

*e)* ora prevista di approdo;

*f)* autonomia dell'aeromobile;

*g)* nominativo del pilota responsabile del volo;

*h)* numero delle persone trasportate oltre il pilota responsabile del volo;

*i)* tipo dell'eventuale attività aerea locale che sarà svolta sull'aviosuperficie di destinazione;

*l)* previsto periodo di tempo durante il quale sarà svolta l'attività aerea locale di cui alla lettera *i)* sull'aviosuperficie di destinazione.

L'annullamento del volo o il ritardo superiore a sessanta minuti rispetto all'ora prevista di decollo deve essere immediatamente comunicato dal pilota agli enti ATS di cui al comma precedente.

Art. 13.

Il pilota responsabile di un volo di trasferimento su di un'aviosuperficie deve, al più presto possibile, dopo l'approdo, utilizzando i mezzi di comunicazione più rapidi disponibili, trasmettere una notifica di arrivo all'ente ATS competente sull'aviosuperficie di destinazione.

Se il pilota è a conoscenza della inadeguatezza dei sistemi di comunicazione disponibili sull'aviosuperficie di destinazione, prima dell'approdo, o comunque in tempi più ravvicinati possibili a quello dell'avvicinamento finale, egli deve trasmettere la notifica all'ente ATS competente, ovvero a qualsiasi ente ATS con cui sia possibile il contatto radio, con richiesta di inoltro all'ente ATS competente.

La notifica di arrivo deve comprendere le seguenti informazioni:

*a)* tipo, marche e nominativo dell'aeromobile;

*b)* aerodromo o aviosuperficie di partenza;

*c)* aviosuperficie di arrivo;

*d)* orario di arrivo.

Il pilota che, per la mancata comunicazione della notifica di arrivo all'ente ATS competente, provochi l'entrata in allarme ingiustificato del servizio di ricerca e salvataggio sarà tenuto a rimborsare allo Stato tutte le spese sostenute in conseguenza dell'allarme ingiustificato.

*Trasporto pubblico*

Art. 14.

È consentito il trasporto pubblico passeggeri sulle aviosuperfici nel rispetto delle disposizioni tecnico-operative vigenti ed in conformità alla documentazione di certificazione ed alla documentazione d'impiego dell'aeromobile. La documentazione d'impiego deve contenere le disposizioni e le informazioni necessarie al personale impiegato nelle operazioni di volo su aviosuperfici.

Il trasporto pubblico passeggeri avviene sotto la responsabilità del direttore operativo della società interessata che, a tal fine, deve disporre l'effettuazione di una ricognizione a terra e in volo sulle aviosuperfici di prevista utilizzazione.

Art. 15.

È consentito il trasporto pubblico passeggeri a mezzo velivoli su aviosuperfici, limitatamente alle aviosuperfici non in pendenza munite di segnaletica, nelle ore diurne ed in condizioni meteo non inferiori a quelle minime prescritte dalle regole del volo a vista. Le aviosuperfici devono, inoltre, possedere almeno i requisiti di cui all'allegato 2 e possono essere utilizzate per il trasporto pubblico passeggeri previa verifica tecnico-operativa del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, si riserva di richiedere, in funzione delle caratteristiche orografiche, meteorologiche e di traffico, l'adozione di un collegamento bilaterale T/B/T. e/o l'adozione di particolari procedure operative.

All'atto della verifica tecnico-operativa la D.G.A.C. determina le seguenti distanze di pista:

corsa disponibile per il decollo;
distanza disponibile per il decollo;
distanza disponibile per l'accelerazione-arresto;
distanza disponibile per l'atterraggio.

Pertanto è necessario che sia disponibile il rilievo degli ostacoli interessanti le direzioni di approdo secondo quanto specificato nella tabella allegato 3.

Non sono consentite operazioni in presenza di fanghiglia, acqua, neve o ghiaccio sulla pista.

L'esercente, nella documentazione d'impiego deve riportare anche le tabelle, i grafici o i coefficienti di variazione delle prestazioni dei velivoli per operazioni su pista erbosa o su idrosuperfici.

Art. 16.

È consentito il trasporto pubblico passeggeri con elicotteri sulle aviosuperfici.

Durante l'attività di volo con elicotteri su aviosuperfici non munite di segnaletica sarà cura dell'esercente provvedere che l'aviosuperficie sia mantenuta sgombra dall'eventuale presenza di persone, mezzi, ecc., che sia indicata la direzione del vento e che l'elicottero sia assistito nelle manovre di decollo e approdo.

*Requisiti dei piloti per l'impiego di velivoli su aviosuperfici*

Art. 17.

Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici non in pendenza deve:

*a)* esserre in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;

*b)* aver svolto almeno 120 ore di attività di volo su velivoli; ai fini del computo delle 120 ore sono valutate le ore di volo effettuate su alianti o motoalianti fino ad un massimo di 30;

*c)* avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.

Nel caso di impiego velivoli per il trasporto pubblico si applicano i titoli e l'esperienza di volo richiesti dalle vigenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto al punto *c)*.

Art. 18.

Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici in pendenza deve:

*a)* essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza (Ap);

*b)* essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;

*c)* aver effettuato, almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.

Art. 19.

Il pilota che intende impiegare velivoli su aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato deve:

*a)* essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;

*b)* essere in possesso dell'abilitazione al tipo di velivolo impiegato;

*c)* avere effettuato cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.

Art. 20.

I corsi per il conseguimento delle abilitazioni:

*a)* all'uso delle aviosuperfici in pendenza;

*b)* all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato;

*c)* a svolgere le mansioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, devono essere effettuati presso scuole di pilotaggio ai sensi dell'art. 4, lettera *c)*, del decreto ministeriale 18 giugno 1981, e successive modificazioni.

I programmi teorico-pratici ed i requisiti per il conseguimento delle suddette abilitazioni sono fissati negli allegati 4, 5, 6.

L'organizzazione della scuola di pilotaggio ed i criteri per lo svolgimento dei corsi di istruzione di cui ai punti *a)*, *b)*, *c)* sono stabiliti dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

*Requisiti dei piloti per impiego di elicotteri su aviosuperfici*

Art. 21.

Il pilota che intende impiegare elicotteri sulle aviosuperfici deve:

*a)* essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;

*b)* avere un'attività di volo su elicottero di almeno 130 ore;

*c)* aver effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'elisuperficie.

Qualora l'impiego dell'elicottero avvenga su aviosuperfici ubicate ad altitudine superiore a 1.500 metri oppure su elisuperfici in terrazza, l'attività di volo di cui al punto *b)* è elevato a 500 ore.

Nel caso di impiego elicotteri per il trasporto pubblico si applicano i titoli e l'esperienza di volo richiesti dalle vigenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto al punto *c)*.

Art. 22.

Il pilota che intende impiegare elicotteri in attività notturna sulle aviosuperfici deve:

*a)* essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di elicottero in corso di validità e dell'abilitazione al tipo di elicottero impiegato;

*b)* essere in possesso della qualificazione I.F.R. in corso di validità;

*c)* avere un'attività di volo su elicottero di almeno 300 ore, di cui almeno 10 svolte in attività notturna;

*d)* avere effettuato almeno cinque decolli e cinque approdi in volo notturno negli ultimi novanta giorni anteriori alla data di utilizzazione dell'aviosuperficie.

Qualora l'impiego dell'elicottero avvenga su aviosuperfici ubicate ad altitudine superiore a 1.500 m oppure su elisuperfici in terrazza, l'attività di volo di cui al punto *c)*, è elevata a 500 ore, di cui almeno 50 svolte in attività notturna.

Nel caso di impiego elicotteri per il trasporto pubblico si applicano i requisiti dell'equipaggio stabiliti dalle vigenti disposizioni. Il pilota comandante del volo deve, comunque, avere effettuato l'attività di cui al punto *d)*.

Il pilota che per la prima volta intende svolgere attività notturna su una elisuperficie in terrazza deve avere effettuato almeno un approdo e un decollo sulla medesima durante le ore diurne.

*Convalida delle abilitazioni conseguite all'estero*

Art. 23.

Le abilitazioni all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, rilasciate da un Paese membro dell'Organizzazione dell'Aviazione civile internazionale (O.A.C.I.), possono essere convalidate — se riconosciute corrispondenti a quelle indicate nel presente decreto — mediante autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

La durata degli atti di convalida non può comunque superare il periodo di validità dei titoli conseguiti all'estero.

Tale limitazione non si applica a coloro che sono titolari di brevetto-licenza di pilota civile di velivolo rilasciato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

*Disposizione transitoria*

Art. 24.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano in possesso delle abilitazioni di cui all'art. 17, lettere *c)* e *d)*, del decreto ministeriale 27 dicembre 1971 hanno diritto di ottenere l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza.

Nel caso di cui sopra, se l'interessato ha effettuato almeno cinquanta decolli e cinquanta approdi su diverse aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato, il Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile, può rilasciare al suddetto anche l'abilitazione all'uso delle aviosuperfici a fondo innevato o ghiacciato.

Coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano titolari della qualificazione di istruttore di pilotaggio a doppio comando su aviosuperfici in pendenza di cui all'art. 25 del decreto ministeriale 27 dicembre 1971 hanno diritto di ottenere le abilitazioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza ed a fondo innevato o ghiacciato.

Le relative istanze devono essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

*Disposizioni finali*

Art. 25.

Le disposizioni del presente decreto non si applicano al personale militare, di polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in attività d'istituto.

Roma, addì 10 marzo 1988

*Il Ministro dei trasporti*
MANNINO

*Il Ministro delle finanze*
GAVA

*Il Ministro dell'interno*
FANFANI

*Il Ministro della difesa*
ZANONE

ALLEGATO 1 (art. 15)

ELISUPERFICIE MUNITA DI SEGNALETICA DIURNA E NOTTURNA
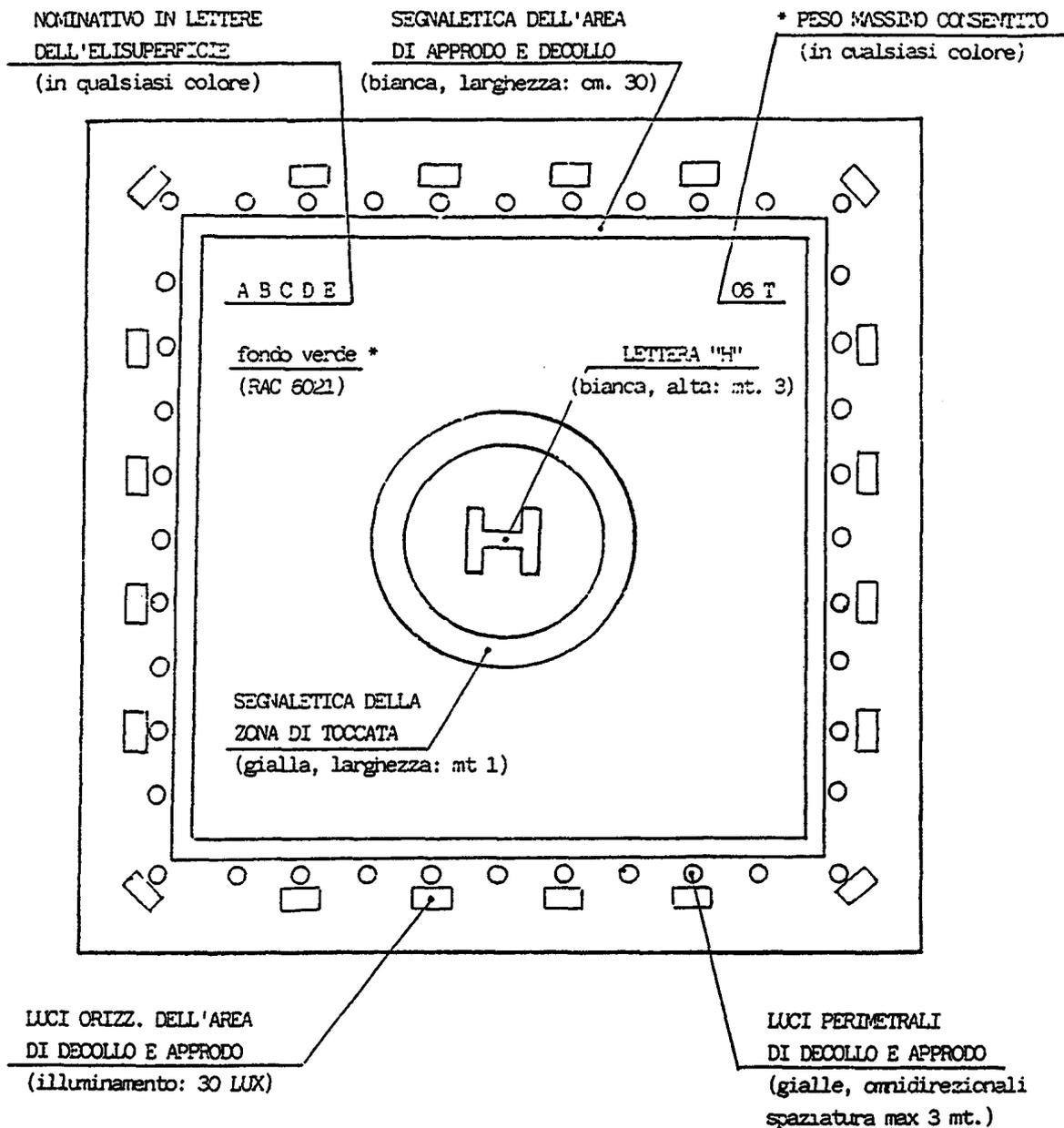
Manica a vento (illuminata per uso notturno)

* Solo per elisuperfici in terrazza

N.B. Il numero delle luci del grafico è puramente indicativo.

ALLEGATO 2 (art. 15)

## REQUISITI MINIMI DELLE AVIOSUPERFICI MUNITE DI SEGNALETICA ADIBITE AL TRASPORTO PUBBLICO PASSEGGERI CON VELIVOLI

*a)* Recinzione o delimitazione in caso di idrosuperfici.
*b)* Area di movimento adeguata alle caratteristiche del velivolo.
*c)* Segnaletica orizzontale.
*d)* Manica a vento.
*e)* Servizio antincendio equiparato alle classi ICAO.
*f)* Servizio pronto soccorso (medico reperibile entro 10 minuti dalla chiamata, con ambulanza per il trasporto al più vicino ospedale).
*g)* Servizio telefonico pubblico anche nelle immediate adiacenze.

---

ALLEGATO 3 (art. 15)

## ZONA NELLE DIREZIONI DI APPRODO PER AVIOSUPERFICI ADIBITE A T.P.P. INTERESSATE DAL RILIEVO DEGLI OSTACOLI
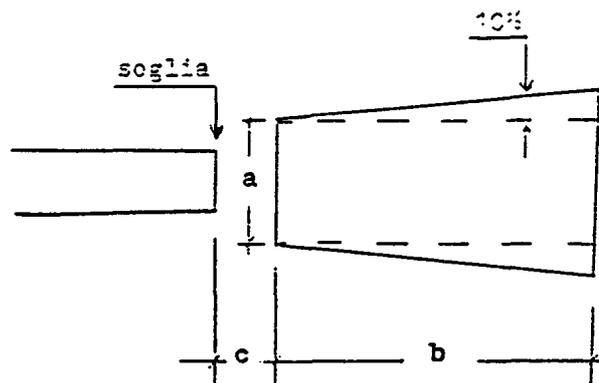
| LUNGHEZZA AVIOSUPERFICIE IN METRI | a m. | b m. | c m. | P |
|---|---|---|---|---|
| < 800 | 60 | 1.600 | 30 | 1/30 |
| da 800 a 1.200 esclusi | 80 | 2.500 | 60 | 1/30 |
| da 1.200 a OLTRE | 150 | 3.000 | 60 | 1/30 |

P = PENDENZA AL DI SOPRA DELLA QUALE VANNO RILEVATI GLI OSTACOLI ESISTENTI.

ALLEGATO 4
(art. 20)

PROGRAMMI TEORICO-PRATICI

I programmi teorici e pratici per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 20 del presente decreto devono essere approvati dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

Il programma teorico deve comprendere almeno l'insegnamento delle seguenti materie:

*a)* metereologia di montagna;

*b)* condotta di volo in montagna;

*c)* meccanica ed aeronautica con specifico riferimento all'impiego degli aeromobili in montagna;

*d)* sicurezza del volo in montagna;

*e)* medicina e sopravvivenza in montagna;

*f)* ricerca e soccorso in montagna.

Il programma pratico deve comprendere almeno cinquanta decolli e cinquanta approdi su diverse aviosuperfici in pendenza e/o fondo innevato o ghiacciato, in relazione al tipo di corso da svolgere.

ALLEGATO 5
(art. 20)

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI ALL'USO DELLE AVIOSUPERFICI IN PENDENZA E/O A FONDO INNEVATO O GHIACCIATO.

Ai fini del conseguimento delle abilitazioni all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato, un pilota deve aver frequentato lo specifico corso previsto all'art. 20 del presente decreto.

Per l'ammissione al corso, l'interessato deve:

*a)* essere in possesso di un brevetto-licenza di pilota civile di velivolo in corso di validità;

*b)* aver effettuato un'attività di volo di almeno 400 ore su velivolo; ai fini del computo della predetta attività le ore di volo effettuate su alianti o motoalianti sono valutate fino ad un massimo di 100 ore.

Le abilitazioni suddette, a domanda dell'interessato ed a condizione che sussistano i requisiti prescritti, sono rilasciate e trascritte sul brevetto-licenza del pilota a cura del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

ALLEGATO 6
(art. 20)

REQUISITI PER IL CONSEGUIMENTO DELLE ABILITAZIONI A SVOLGERE LE MANSIONI DI ISTRUTTORE DI VELIVOLO SU AVIOSUPERFICI IN PENDENZA E/O A FONDO INNEVATO O GHIACCIATO.

Ai fini del conseguimento dell'abilitazione a svolgere le mansioni di istruttore di velivolo su aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato un pilota deve:

*a)* essere in possesso della qualificazione di istruttore a doppio comando su velivoli in corso di validità;

*b)* essere in possesso dell'abilitazione all'uso delle aviosuperfici in pendenza e/o a fondo innevato o ghiacciato;

*c)* aver frequentato lo specifico corso previsto dall'art. 20 del presente decreto;

*d)* superare l'accertamento teorico-pratico dinanzi ad una commissione nominata dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

L'accertamento teorico verte sulle materie previste dal programma teorico approvato dal Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

L'accertamento pratico consiste in almeno dieci decolli e dieci approdi su diverse aviosuperfici in pendenza oppure a fondo innevato o ghiacciato, indicate dalla commissione, a seconda del tipo di abilitazione che il candidato intende conseguire. Qualora il candidato intenda conseguire contemporaneamente entrambe le abilitazioni l'accertamento consiste in almeno dieci decolli e dieci approdi su diverse aviosuperfici in pendenza a fondo innevato o ghiacciato.

Le abilitazioni suddette, a domanda dell'interessato ed a condizione che sussistano i requisiti prescritti, sono rilasciate e trascritte sul brevetto-licenza del pilota a cura del Ministero dei trasporti - Direzione generale dell'aviazione civile.

88A3507

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 4 agosto 1988.

**Autorizzazione alla Intesa vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano, ad esercitare nel territorio della Repubblica le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63 e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Vista la domanda in data 25 maggio 1987, nonché le successive modificazioni ed integrazioni in data 21 ottobre 1987, 20 gennaio, 11 marzo, 8 e 19 aprile e 9 maggio 1988 con le quali la Intesa vita S.p.a., con sede in Milano, ha chiesto l'autorizzazione ad esercitare, nel territorio della Repubblica, le assicurazioni sulla durata della vita umana, la relativa riassicurazione e le operazioni di capitalizzazione, nonché l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni di polizza;

Vista la lettera in data 16 dicembre 1987, n. 721440, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda di autorizzazione presentata dall'impresa anzidetta;

Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP;

Considerato che, ai fini di garantire la effettiva attuazione del programma di attività presentato, le società La Fondiaria - Compagnia di assicurazioni e riassicurazioni S.p.a., CARD - Compagnia di assicurazioni rami danni S.p.a. e GEAS assicurazioni S.p.a., che detengono la quota di maggioranza del capitale sociale dell'Intesa vita S.p.a., si sono impegnate a non procedere nel primo triennio di attività dalla data del presente decreto di autorizzazione all'alienazione del pacchetto azionario di controllo della società suddetta;

Sentito il parere espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988;

Viste le lettere in data 3 marzo 1988, n. 820964, 6 maggio 1988, n. 821672 e 3 giugno 1988, n. 821938, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole all'approvazione delle tariffe di assicurazione sulla vita e delle condizioni di polizza presentate dalla richiamata impresa;

Decreta:

Art. 1.

La Intesa vita S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad esercitare, nel territorio della Repubblica, l'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo I, le assicurazioni sulla durata della vita umana, ed assicurativa nel ramo V, le operazioni di capitalizzazione di cui all'art. 33 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, di cui al punto *A)* della tabella allegata alla legge 22 ottobre 1986, n. 742.

Art. 2.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni di polizza presentate dalla Intesa vita S.p.a., con sede in Milano:

1) condizioni generali di polizza per le assicurazioni sulla vita;

2) tariffa n. 8u - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio unico;

3) tariffa n. 8a - assicurazione temporanea per il caso di morte a premio annuo costante;

4) tariffa n. 10u - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premio unico;

5) tariffa n. 10a - assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente di 1/n, a premi annui limitati;

6) tariffa n. 7 - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte;

7) tariffa n. 7j - assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità;

8) condizioni speciali di polizza da applicare alle suddette tariffe numeri 7 e 7j;

9) tariffa di assicurazione complementare «garanzia di famiglia»;

10) tariffa n. 7S - assicurazione collettiva per la garanzia di un capitale decrescente in caso di morte o di invalidità, complementare ad operazioni di costituzione del trattamento di fine rapporto di lavoro;

11) condizioni speciali di polizza della suddetta tariffa n. 7S;

12) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte o di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 7);

13) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte nonché per il caso di morte o di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e ASAP, da parte della compagnia in oggetto aderente al «Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidità dei dirigenti di aziende industriali», in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985 da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 6) e 7);

14) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o di invalidità permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi da parte della compagnia in oggetto aderente al «Pool per l'assicurazione di gruppo, per il caso di morte e di invalidità dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi» in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 7);

15) tariffa di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza contrassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%) contrassegnate con i codici 20-F0, 20-F3, 20-F4, 20-FC0, 20-FC3, 20-FC4;

16) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 20-FC/0, 20-FC/3, 20-FC/4, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 20-F/0, 20-F/3, 20-F/4;

17) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 22-F0, 22-F3, 22-F4, 22-FC0, 22-FC3, 22-FC4;

18) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di

capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 22-FC/0, 22-FC/3, 22-FC/4, ed a premio annuo rivalutabile contrassegnate con i codici 22-F/0, 22-F/3, 22-F/4;

19) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 20-FU0, 20-FU3, 20-FU4;

20) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 20-FU/0, 20-FU/3, 20-FU/4;

21) tariffe di assicurazione di capitale differito a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 22-FU0, 22-FU3, 22-FU4;

22) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di capitale differito a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 22-FU/0, 22-FU/3, 22-FU/4;

23) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3% 4%), contrassegnate con i codici 27-F0, 27-F3, 27-F4, 27-FC0, 27-FC3, 27-FC4. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

24) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 27-FC/0, 27-FC/3, 27-FC/4. ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 27-F/0, 27-F/3, 27-F/4;

25) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o a premio annuo rivalutabile, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 29-F0, 29-F3, 29-F4, 29-FC0, 29-FC3, 29-FC4. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

26) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio annuo costante, contrassegnate con i codici 29-FC/0, 29-FC/3, 29-FC/4, ed a premio annuo rivalutabile, contrassegnate con i codici 29-F/0, 29-F/3, 29-F/4;

27) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, senza controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 27-FU0, 27-FU3, 27-FU4. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

28) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, senza controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 27-FU/0, 27-FU/3, 27-FU/4;

29) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 29-FU0, 29-FU3, 29-FU4. I tassi di premio per differimenti inferiori ai cinque anni saranno utilizzabili solo per contratti individuali;

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare rispettivamente alle tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita a tasso tecnico 0%, 3%, 4%, con controassicurazione, a premio unico, contrassegnate con i codici 29-FU/0, 29-FU/3, 29-FU/4;

31) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile (4%), contrassegnate con il codice 17-F;

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata (4%), contrassegnata con il codice 17-F;

33) tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), contrassegnata con il codice 19-F;

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata su due teste (4%), contrassegnata con il codice 19-F;

35) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%), contrassegnata con il codice 17-F (5);

36) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (4%), contrassegnata con il codice 17-F (5);

37) tariffa di assicurazione di rendita immediata, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%), contrassegnata con il codice 17-F (10);

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di assicurazione di rendita vitalizia immediata pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (4%), contrassegnata con il codice 17-F (10);

39) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio annuo costante o rivalutabile, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori ai cinque anni (tariffa a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 29-FC0/COLL, 29-FC3/COLL, 29-FC4/COLL, 29-F0/COLL, 29-F3/COLL, 29-F4/COLL;

40) tariffe di assicurazione di rendita vitalizia differita, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, a premio unico, con controassicurazione, da utilizzare per contratti emessi in forma collettiva aventi differimenti inferiori a cinque anni (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%), contrassegnate con i codici 29-FU0/COLL, 29-FU3/COLL, 29-FU4/COLL;

41) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia annualmente rivalutabile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

42) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

43) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione del capitale, garantito alla scadenza contrattuale in una rendita rivalutabile annualmente e pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

44) tariffe di opzione, per la conversione del capitale garantito alla scadenza contrattuale in una rendita vitalizia su due teste rivalutabile, parzialmente o totalmente reversibile sulla testa sopravvivente, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

45) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi cinque anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

46) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita rivalutabile pagabile in modo certo per i primi dieci anni e successivamente vitalizia (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

47) tariffe di opzione al termine del differimento, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione della rendita vitalizia rivalutabile in una rendita annua vitalizia rivalutabile, totalmente o parzialmente reversibile a favore del sopravvivente designato, testa primaria di sesso maschile e testa reversionaria di sesso femminile (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

48) tariffe di opzione, per testa di sesso maschile o di sesso femminile, per la conversione in capitale della rendita garantita al termine del differimento (tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%);

49) coefficienti per la conversione del periodo di pagamento della rendita corrisposta al termine del differimento da semestrale ad annuale o trimestrale o mensile per tariffe a tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

50) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo costante, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 1.000.000;

51) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio annuo rivalutabile, allorquando il premio annuo corrisposto supera l'importo di L. 700.000;

52) condizioni di polizza regolanti la riduzione del tasso di premio da adottare in contratti individuali di assicurazione di capitale differito o di rendita vitalizia differita, a premio unico, allorquando il premio unico corrisposto supera l'importo di L. 5.000.000;

53) condizioni di polizza regolanti i casi in cui potranno essere stipulati contratti di assicurazione o di capitalizzazione in forma collettiva, secondo le due diverse ipotesi indicate ai punti A e B;

54) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 53), indicative delle aliquote di retrocessione del rendimento finanziario da riconoscere alla collettiva al variare dell'importo del premio complessivo pagato;

55) condizioni di polizza da applicare a contratti collettivi di assicurazione per il caso di vita, nelle due diverse ipotesi di cui al precedente punto 53), regolanti le riduzioni che dovranno essere apportate ai tassi di premio delle corrispondenti tariffe per contratti individuali;

56) condizioni speciali di polizza regolanti l'assunzione di contratti assunti senza visita medica;

57) regolamento della gestione speciale denominata «Gestintesa»;

58) tariffa n. 31-FKB, assicurazione mista, a premio decrescente, con liquidazione di un capitale aggiuntivo (bonus), in caso di morte o in caso di vita a scandenza;

59) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 58);

60) tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per forme collettive, per il pagamento di un capitale rivalutabile annualmente alla scadenza contrattuale;

61) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua della prestazione garantita, da applicare alla tariffa di cui al punto 60);

62) tariffa di opzione per il differimento del capitale alla scadenza contrattuale da applicare alla tariffa di cui al punto 60);

63) condizioni generali di polizza per la tariffa di capitalizzazione, a premio unico, per forme collettive.

La Intesa vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., con sede in Milano, è tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 agosto 1988

*Il Ministro:* BATTAGLIA

88A3534

# CIRCOLARI

## MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

CIRCOLARE 12 agosto 1988, n. 40/88.

**Importazioni di banane fresche da taluni Paesi terzi, immesse in libera pratica negli altri Stati CEE. Regolamentazione per il periodo settembre 1988-giugno 1989.**

Sulla base della decisione della commissione della CEE in data 30 giugno u.s., con la quale la Repubblica italiana è stata autorizzata ad escludere fino al 30 giugno 1989 dal trattamento comunitario le banane fresche della posizione 0803 0010 codice NC, originarie da Bolivia, Canada, Colombia, Costarica, Cuba, Repubblica Dominicana, Equador, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panama, Filippine, USA, Venezuela, Haiti, Honduras, Messico, messe in libera pratica negli altri Stati membri, considerato altresì che per i mesi di luglio e di agosto 1988 sono già state ammesse le importazioni rispettivamente di t 2.160 e di t 2.390, si comunica che sono consentite le importazioni delle citate banane per i mesi ed i quantitativi appresso indicati:

| | |
|---|---|
| settembre | t 2.290 |
| ottobre | t 2.280 |
| novembre | t 1.880 |
| dicembre | t 1.880 |
| gennaio | t 1.940 |
| febbraio | t 2.120 |
| marzo | t 3.110 |
| aprile | t 3.110 |
| maggio | t 3.590 |
| giugno | t 2.950 |

Detti quantitativi mensili saranno ripartiti per il 30%, in proporzione alla quantità richiesta, tra tutti coloro che abbiano presentato domanda di partecipazione alla ripartizione. Il residuo 70% verrà ripartito in proporzione alle importazioni in libera pratica effettuate da ciascun richiedente nel quadriennio 1984-87 per i quantitativi distribuiti nel periodo agosto-dicembre 1988 e nel quinquennio 1984-88 per quelli distribuiti nel primo semestre 1989.

Se, a seguito della ripartizione della quota mensile tra i richiedenti, venisse rilasciata una autorizzazione per un quantitativo inferiore a t 18, l'operatore potrà restituire la predetta autorizzazione entro tre giorni dal suo rilascio; in tal caso la relativa cauzione verrà immediatamente svincolata.

In funzione dell'entità dei quantitativi cui gli interessati dovessero eventualmente rinunciare restituendo la relativa autorizzazione, questo Ministero si riserva di aggiungere i quantitativi stessi alle quote ripartite successivamente.

L'importazione è subordinata alla presentazione di una domanda, corredata da una cauzione d'importo pari a L. 500/kg del quantitativo richiesto, il quale non può essere superiore al 20% del quantitativo totale del mese durante il quale viene presentata la domanda stessa.

Ogni importatore può presentare una sola domanda al mese.

La cauzione può essere costituita mediante deposito provvisorio presso la competente tesoreria provinciale dello Stato ovvero mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria, ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348.

La cauzione deve avere durata non inferiore ad un anno.

Le domande di autorizzazione all'importazione, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, debbono pervenire al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale delle importazioni e delle esportazioni - Divisione II, entro e non oltre i primi cinque giorni lavorativi di ogni mese.

Farà fede la data risultante dal timbro a calendario apposto all'atto dell'arrivo della domanda.

Le domande possono essere revocate, al più tardi, entro il giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande stesse.

Al fine di ottenere quantitativi a valere sul 70% riservato a coloro che abbiano operato a titolo di libera pratica nei periodi anzidetti, gli interessati debbono presentare, con la domanda, una distinta delle importazioni effettuate nel corso dei periodi stessi.

Il modulo per detta distinta è riportato in allegato. La veridicità dei dati dichiarati deve risultare da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (articoli 4 e 26 della legge n. 15/68). Lo schema di detta dichiarazione è riportato sul modulo stesso.

Questo Ministero si riserva di richiedere successivamente, ad ogni assegnatario di autorizzazione, la presentàzione delle bolle doganali di importazioni in originale.o in copia autenticata allo scopo di controllare l'effettività delle importazioni dichiarate con la predetta distinta.

Per i mesi successivi a settembre coloro che abbiano già presentato la distinta in un mese precedente dovranno nella domanda d'importazione espressamente far riferimento alla distinta stessa, indicando il mese in cui è stata presentata.

Per il mese di gennaio 1989 e quelli successivi, coloro che intendano far valere le importazioni effettuate nel 1988 dovranno altresì inviare la relativa distinta.

Per essere ammessi alla ripartizione dei quantitativi mensili i richiedenti debbono possedere i seguenti requisiti, da specificare nelle relative domande:

1) iscrizione alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato;

2) possesso della partita IVA o del codice fiscale;

3) attività, da almeno un anno, alla data di presentazione della domanda, nel settore delle banane e/o ortofrutticolo o, comunque, precedente ottenimento di autorizzazioni d'importazione di banane fresche;

4) sottoscrizione della domanda e della distinta da parte di chi è in grado di assumere la responsabilità civile e penale dell'operazione.

Si allega uno schema di domanda.

La firma del richiedente dovrà essere autenticata nelle forme di legge.

Al fine di comprovare il possesso dei suddetti requisiti, i richiedenti debbono fornire il certificato della C.C.I.A.A. ed ogni altra idonea documentazione.

Per i mesi successivi a settembre, coloro che abbiano presentato la documentazione in un mese precedente, dovranno nella domanda d'importazione espressamente far riferimento alla documentazione stessa indicando il mese in cui è stata presentata.

In luogo di tale documentazione può essere prodotta una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge n. 15/68 (articoli 4 e 26). Lo schema di detta dichiarazione viene riportato di seguito al citato schema di domanda.

La mancanza o la non conformità di uno o più requisiti prescritti, la non idoneità o la non autenticazione della documentazione o della firma, la mancanza di espressi riferimenti alla domanda precedente per quanto concerne la distinta delle importazioni effettuate e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti, così come la non conformità alla procedura di cui alla citata legge n. 15/68, comporteranno l'irricevibilità della domanda.

Del pari comporteranno l'irricevibilità della domanda la mancanza o l'insufficienza della cauzione e la durata inferiore all'anno della cauzione stessa.

Le domande di svincolo della cauzione, in regola con l'assolvimento dell'imposta di bollo, dovranno pervenire entro e non oltre quattro mesi dalla scadenza dell'autorizzazione.

*Il Ministro:* RUGGIERO

---

ALLEGATO 1

(Schema di domanda)

*Al Ministero del commercio con l'estero - Direzione generale importazioni ed esportazioni - Divisione II* - ROMA

OGGETTO: *Importazioni di banane fresche originarie da alcuni Paesi terzi, immesse in libera pratica negli altri Paesi della CEE.*

La sottoscritta ditta ..................................................
ragione sociale ........................ con sede in ..................................
c.a.p. .................. via ..................................................
chiede di essere autorizzata ad effettuare la seguente importazione:

merce: banane fresche;
quantità: ...................................................;
voce doganale: 0803 0010;
valore: ...................................................;
Paese/i di origine: ...................................................;
Paese/i CEE di immissione in libera pratica: ....................;
dogana italiana di entrata: ...................................................;
cauzione: allega documentazione relativa alla costituzione della cauzione d'importo pari a L. 500/kg per la durata di un anno.

Il sottoscritto (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)
..................................................................
dichiara, assumendone la responsabilità civile e penale:

1) che la ditta suddetta è iscritta alla camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato di ..................... con numero ................. in data ............................,

2) che il numero di partita IVA è ......................... o il numero di codice fiscale è ............................................,

3) che la ditta suddetta esercita da almeno un anno, alla data della presente domanda, attività nel settore delle banane e/o ortofrutticolo o che, comunque, ha già ottenuto autorizzazioni d'importazione di banane fresche della v.d. suddetta.

Il dichiarante

..................................................

*(Attestazione ai sensi degli articoli 4 e 26 della legge n. 15/68)*

Attesto che il dichiarante ..................................................
identificato ..................................................
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta alla mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data ......................

Il ..................................................

(timbro d'ufficio)

ALLEGATO 2

DISTINTA DELLE BOLLE DOGANALI D'IMPORTAZIONE

(Per ciascun anno solare debbono essere presentate separate distinte)

| Numero della bolla | Data della bolla | Voce doganale | Quantità (al netto) | Valore | Paese terzo di origine | Paese CEE diverso dall'Italia ove la merce è stata messa in libera pratica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |

Il dichiarante (cognome, nome, data e luogo di nascita, residenza)..........

Attesto che il dichiarante .......... identificato..........
ha, previa ammonizione sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, resa o sottoscritta alla mia presenza la suestesa dichiarazione.

Luogo e data, .......... Il..........
(timbro d'ufficio)

88A3549

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

**Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Peterborough (Gran Bretagna).**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. cav. Oreste Bianchi, agente consolare onorario in Peterborough (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente la parte settentrionale della contea del Cambridgeshire e la contea del Norfolk, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengano dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

*c)* ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

*d)* ricezione e trasmissione, per il tramite del vice consolato in Bedford, delle dichiarazioni di opzione in favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

*e)* rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

*f)* autentiche di firme, redazioni di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

*g)* rilascio (escludendo chi ne fa richiesta per la prima volta) e rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il vice consolato d'Italia in Bedford;

*h)* rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

*i)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

*l)* istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva.

Roma, addì 15 agosto 1988

*Il Ministro:* ANDREOTTI

**88A3565**

**Limitazione delle funzioni consolari al titolare dell'agenzia consolare di seconda categoria in Jersey (Gran Bretagna)**

IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI

(*Omissis*).

Decreta:

Il sig. Renzo Martin, agente consolare onorario in Jersey (Gran Bretagna), con circoscrizione territoriale comprendente l'Isola di Jersey, oltre all'adempimento dei generali doveri di difesa degli interessi nazionali e di protezione dei cittadini, esercita le funzioni consolari limitatamente a:

*a)* ricezione e trasmissione degli atti di stato civile che pervengano dalle autorità locali, da cittadini italiani o dai comandanti di navi o di aeromobili nazionali o stranieri;

*b)* ricezione e trasmissione delle dichiarazioni concernenti lo stato civile da parte dei comandanti di navi o di aeromobili;

*c)* ricezione e trasmissione dei testamenti formati a bordo di navi o di aeromobili;

*d)* ricezione e trasmissione, per il tramite del consolato generale in Londra, delle dichiarazioni di opzione in favore della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 5 della legge 21 aprile 1983, n. 123, così come modificato dalla legge 15 maggio 1986, n. 180;

*e)* rilascio di certificazioni (con esclusione dei certificati di residenza all'estero), vidimazioni e legalizzazioni;

*f)* autentiche di firme, redazioni di atti di notorietà, rilascio di procure speciali per le quali la legge non richiede la forma dell'atto pubblico e limitatamente alle persone fisiche, a favore dei residenti nella circoscrizione territoriale dell'ufficio consolare;

*g)* rilascio (escludendo chi ne fa richiesta per la prima volta) e rinnovo di passaporti nazionali, dopo aver interpellato, caso per caso, il consolato generale d'Italia in Londra;

*h)* rilascio della documentazione relativa ai rimpatri definitivi;

*i)* tenuta dello schedario dei cittadini e di quello delle firme delle autorità locali;

*l)* istruzione delle pratiche relative alle operazioni di leva;

*m)* le operazioni richieste dalla legislazione vigente in dipendenza dell'arrivo e della partenza di una nave nazionale.

Roma, addì 15 agosto 1988

*Il Ministro:* ANDREOTTI

**88A3566**

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Sostituzione di due componenti la commissione elettorale centrale per l'elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili.**

Con decreto ministeriale 25 agosto 1988 il dott. Umberto Simongini, primo dirigente di archivi notarili, è stato nominato componente della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, in sostituzione del dott. Fulvio Liguori.

Con decreto ministeriale 25 agosto 1988 il dott. Orazio Gambacorta, dirigente superiore di archivi notarili, è stato nominato componente della commissione elettorale centrale per la elezione dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione dell'Amministrazione autonoma degli archivi notarili, in sostituzione del dott. Odoardo Iansiti.

**88A3545**

## REGIONE VALLE D'AOSTA

**Approvazione di varianti al piano regolatore generale del comune di Morgex**

Con deliberazione della giunta regionale n. 6202 del 30 giugno 1988, controllata senza rilievi dalla commissione di coordinamento, sono state approvate le varianti n. 2 e n. 3 al P.R.G.C. del comune di Morgex adottate, rispettivamente, con deliberazioni consiliari n. 149 e n. 151 del 23 luglio 1986.

Copia di detta deliberazione e delle varianti, munite del visto di conformità all'originale, saranno depositate negli uffici comunali a libera visione del pubblico per tutta la durata di validità del piano.

**88A3554**

# RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

## *ERRATA-CORRIGE*

**Comunicato relativo alle note al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante: «Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi».** (Decreto pubblicato nel suppl. ord. n. 1 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 302 del 31 dicembre 1986).

La seconda nota all'art. 135 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui alle pagine 53 e 54 del sopraindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, nella quale è erroneamente riportato sia il testo dell'art. 20 del D.P.R. n. 600/1973 (in luogo dell'art. 20 del D.P.R. n. 598/1973 ivi indicato) che il testo degli articoli 14, 15, 16, 17 e 18 del D.P.R. n. 598/1973, è sostituita dalla seguente nota:

«— Il terzo comma dell'art. 20 del D.P.R. n. 598/1973 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche) prevede, fra l'altro, che non sia considerata attività commerciale la prestazione alle imprese consorziate o socie, da parte di consorzi o cooperative non aventi fini di lucro, di garanzie mutualistiche e di servizi concernenti il controllo qualitativo dei prodotti, compresa l'applicazione di marchi di qualità».

**88A3569**

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria FANTINI
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto, 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria D'AURIA
Palazzo di Giustizia

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI
di Laura Zagatti
Via Matteotti, 36/B

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria MODERNISSIMA
Via C. Ricci, 50

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli, 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste s.n.c.

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli, 5

◇ **SAVONA**
Libreria G.B. MONETA
di Schiavi Mario
Via P. Boselli, 8/r

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera, 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria F.lli VERONI
di Veroni Aldo e C.
Via Robbioni, 5

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria MALIPIERO
Corso XI Settembre, 61

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria ALBERTINI
Via Giovanni XXIII, 59

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele, 65

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
Libreria FRANCO MILELLA
Viale della Repubblica, 16/B
Libreria LATERZA e LAVIOSA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi, 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria Centro didattico NOVECENTO
Via Manzoni, 35

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Centro didattico IBLEO
Via G. Matteotti, 54

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria GALLI
Via Manzoni, 30

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

### VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
**BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1988

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

*Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili*

| | | |
|---|---|---|
| **Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari: | | |
| - annuale | L. | 220.000 |
| - semestrale | L. | 120.000 |
| **Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: | | |
| - annuale | L. | 28.000 |
| - semestrale | L. | 17.000 |
| **Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità Europee: | | |
| - annuale | L. | 105.000 |
| - semestrale | L. | 58.000 |
| **Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali: | | |
| - annuale | L. | 28.000 |
| - semestrale | L. | 17.000 |
| **Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: | | |
| - annuale | L. | 100.000 |
| - semestrale | L. | 60.000 |
| **Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali: | | |
| - annuale | L. | 375.000 |
| - semestrale | L. | 205.000 |

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta ufficiale parte prima prescelto con la somma di L. 25.000, si avrà diritto a ricevere l'indice annuale cronologico per materie 1988.

| | | |
|---|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. | 800 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

#### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 60.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

#### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 34.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. | 3.400 |

#### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
#### (Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

| | | Prezzi di vendita Italia | Prezzi di vendita Estero |
|---|---|---|---|
| *Invio settimanale* | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna | L. 6.000 | 6.000 |
| | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta | L. 1.000 | 1.000 |
| | Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 | 6.000 |

*N.B.* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | | |
|---|---|---|
| Abbonamento annuale | L. | 120.000 |
| Abbonamento semestrale | L. | 65.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. | 800 |

***I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.***

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221**